



Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

Art.1

DISCIPLINA DELLA MATERIA. PRINCIPI

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Ente, in conformità allo Statuto comunale, al Regolamento dell'Avvocatura civica del Comune di Bacoli ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Ai fini della difesa tecnica, il Comune si avvale in via prioritaria dei propri dipendenti abilitati alla professione di avvocato ed iscritti nell'apposito elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del foro di Napoli.

E' consentito affidare incarichi professionali a legali esterni soltanto per prestazioni ed attività per le quali l'ufficio legale interno ritiene di non rappresentare l'Ente in giudizio per la natura della materia o particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro.

Art.2

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco su conforme deliberazione di Giunta Comunale e proposta del Responsabile dell'Avvocatura Municipale, previa verifica della relativa copertura finanziaria.

Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi è costituito apposito elenco di professionisti formato, ai sensi del successivo art.6, a seconda della materia civilistica, amministrativa, penale, lavoristica, tributaria-fiscale e altre.

La scelta del professionista dovrà essere operata, nell'ordine, attraverso i seguenti criteri:

Specializzazione per materia dichiarata nei curricula

Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto

Rotazione degli incarichi

Foro di competenza per la causa

E' possibile derogare dall'obbligo di scelta dall'elenco in caso di particolare esigenze rappresentate dal Responsabile dell'Avvocatura municipale.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense e apposita accettazione del corrispettivo così come stabilito in deliberazione.

Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico il Responsabile dell'Avvocatura Municipale provvederà ove lo ritenga necessario, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a richiedere conferma delle specifiche competenze per le materie di interesse, anche in via informale o per le vie brevi.

Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta, a parità di condizioni economiche, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado con risultato positivo. Ciò, salvo diversa proposta del Responsabile, motivata con illustrazione di specifici motivi di insoddisfazione per l'Ente.

Art. 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui agli artt. 2 e 6 gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
assenza di condanne penali per delitto doloso;
assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
assenza di conflitto di interessi con l'Ente o comunque di incarichi professionali di difesa svolti avverso l'Ente nel corso degli ultimi tre anni;
assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Ente;
Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione al registro.
Resta peraltro salva la possibilità per l'Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.

Art. 4

MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALL'AVVOCATO ESTERNO

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista, scelto dall'elenco formato ai sensi del successivo articolo 6, deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto:

1. L'obbligo per il legale di aggiornare costantemente l'Avvocatura Municipale sull'attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando le memorie proprie e della controparte nonché i provvedimenti giudiziari;
2. Indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
3. Permanenza, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro.

Art. 5

SPETTANZE ECONOMICHE

La liquidazione del corrispettivo, così come stabilito nella deliberazione di conferimento dell'incarico, deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dal c.d. Patto di stabilità e comunque nel termine di 60 giorni dalla presentazione della parcella (dettagliata con indicazione delle singole prestazioni rese) emessa a seguito del deposito della sentenza e comunque dopo la presentazione della relativa fattura con allegato il necessario DURC o altro documento ritenuto idoneo dalla normativa vigente.

Art. 6
ISTITUZIONE ELENCO E PUBBLICITA'

Ai fini dell'affidamento di incarichi professionali ad Avvocati esterni, l'Amministrazione istituisce un apposito elenco degli esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinnanzi a tutte le Giurisdizioni.

L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta in apposito modulo messo a disposizione dal Comune, secondo le scadenze e modalità definite in apposito bando.

L'avviso per la formazione e aggiornamento dell'elenco di avvocati esterni di cui al presente regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line sul sito web del Comune di Bacoli– www.comune.bacoli.na.it

L'elenco dei professionisti è pubblico ed è consultabile sul sito www.comune.bacoli.na.it

Art. 7
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Gli uffici sono tenuti a fornire all'Avvocatura Municipale, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio.

In difetto, il Responsabile dell'Avvocatura Municipale segnala l'inadempienza al Segretario generale per i conseguenti provvedimenti.

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti di difesa dell'Ente.

Art. 8
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il Responsabile dell'Avvocatura Municipale dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

Art. 9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.

c/a